

STATUTO dell'Organismo di Mediazione Forense di Trento (OMF)

INDICE

- Art. 1 Costituzione**
- Art. 2 Natura giuridica - Patrimonio - Autonomia**
- Art. 3 Scopo**
- Art. 4 Sede**
- Art. 5 Personale dipendente**
- Art. 6 Composizione del OMF**
- Art. 7 Presidente**
- Art. 8 Segretario**
- Art. 9 Convocazione e compiti del OMF**
- Art. 10 Segreteria Amministrativa**
- Art. 11 Elenco dei mediatori**
- Art. 12 Requisiti del mediatore**
- Art. 13 Obblighi del mediatore**
- Art. 14 Designazione del mediatore**
- Art. 15 Prestazione del mediatore**
- Art. 16 Indennità**
- Art. 17 Cancellazione e sospensione dall'elenco dei mediatori**
- Art. 18 Norme di procedura - rinvio**
- Art. 19 Mezzi**
- Art. 20 Controllo contabile**
- Art. 21 Tirocinio assistito**
- Art. 22 Norma di chiusura**

Allegato A. Regolamento

Allegato B. dichiarazione di imparzialità

ART. 1 COSTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28, è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento (d'ora in avanti COA), con delibera del 22 novembre 2010 l'Organismo di Mediazione Forense di Trento (d'ora in avanti OMF).

ART. 2 NATURA GIURIDICA, PATRIMONIO E AUTONOMIA

L'OMF è una articolazione del COA e non ha un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quest'ultimo.

Le spese per il funzionamento dell'OMF sono coperte dalle entrate derivanti dall'attività di conciliazione e, ove queste non siano sufficienti, da fondi erogati dal COA.

L'OMF è dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del COA .

L'OMF, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

Il COA. è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro a garanzia dei rischi derivanti a qualunque titolo dallo svolgimento dell'attività di mediazione svolta dall'OMF.

ART. 3 SCOPO

L'OMF svolge l'attività conciliativa e di mediazione prevista da D.Lgs. 28/2010, nonché l'attività conciliativa e di mediazione di ogni altra controversia civile e commerciale mediante procedimenti affidati a mediatori iscritti all'albo professionale degli Avvocati di Trento.

L'OMF svolge la propria attività attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedure di conciliazione anche mediante stipula di convenzioni con altri Ordini degli Avvocati;
- b) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di conciliazione.

ART. 4 SEDE

L'OMF ha sede e svolge le sue funzioni presso il Palazzo di Giustizia di Trento nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28.

ART. 5 PERSONALE DIPENDENTE

L'OMF si avvale del personale dipendente del COA. che delega, allo scopo, almeno 2 dei propri dipendenti a svolgere compiti di segreteria.

Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

ART. 6 COMPOSIZIONE DEL DIRETTIVO DELL'OMF

Il Direttivo dell'OMF è composto da almeno cinque membri nominati dal COA scelti tra i suoi componenti

I Componenti dell'OMF svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Presidente dell'OMF è il Presidente del COA o suo delegato. Al suo interno il Direttivo dell'OMF elegge a maggioranza di voti il segretario.

I componenti dell'OMF restano in carica in coincidenza con il mandato del COA e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Direttivo.

ART. 7 IL PRESIDENTE

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del OMF, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere assunte, promuove l'attività dell'OMF e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

ART. 8 IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'OMF, cura l'esecuzione di ogni delibera del OMF, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli

elenchi dei mediatori, sovrintende alle procedure di individuazione, di nomina e sostituzione del mediatore, tiene il registro degli affari di conciliazione e dirige il personale dipendente.

ART. 9 CONVOCAZIONE E COMPITI DELL'OMF

L'OMF viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità.

L'OMF è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati

Le riunioni dell'OMF sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà custodito presso la segreteria del COA.

Le decisioni dell'OMF sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

L'OMF:

- a) Disciplina la propria organizzazione;
- b) decide sulle domande di iscrizione, sospensione o cancellazione dei mediatori dall'elenco;
- c) decide sulle domande di riconsiliazione dei Mediatori;
- d) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;
- e) provvede all'assegnazione delle indennità ai mediatori;
- f) trasmette, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
- g) predispone il rendiconto contabile finanziario;
- h) sceglie il personale.

L'OMF è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'elenco dei mediatori e a sottoporlo al COA. per la ratifica.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal OMF dovrà essere approvato dal COA anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza.

ART. 10 LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria Amministrativa è costituita dal personale dipendente messo a disposizione dell'OMF dal COA.

La Segreteria Amministrativa cura l'espletamento dei servizi indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tiene i fascicoli delle procedure di mediazione, anche con registro informatico, consentendo alle parti l'accesso agli atti del fascicolo.

Coloro che operano presso la segreteria devono essere imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni assunte durante i procedimenti di mediazione.

ART. 11 L'ELENCO DEI MEDIATORI

L'OMF si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di mediatori composto da almeno 5 avvocati, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore. L'OMF è tenuto a redigere l'Elenco dei mediatori per le sezioni di competenza sulla scorta delle istanze degli interessati e a sottoporlo al COA per la ratifica.

L'OMF deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei mediatori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato, dopo la ratifica del COA, al Ministero competente.

ART. 12 REQUISITI DEL MEDIATORE

Il mediatore deve essere un Avvocato iscritto nell'Albo ordinario o speciale tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Trento che sia in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati ai sensi di Legge e che abbia partecipato nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

Il mediatore deve possedere i seguenti requisiti di onorabilità :

- non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non aver riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall'avvertimento;

Il mediatore dovrà inoltre:

- non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista da specifiche norme di legge;
- non essere socio, con diritto di partecipazione agli utili, di altri Organismi di Mediazione costituiti in forma privata aventi finalità di lucro;
- non rivestire ruoli nella Magistratura Onoraria;
- non essere iscritto a più di cinque organismi di conciliazione;
- essere in possesso di polizza assicurativa contro la responsabilità professionale estesa all'attività di mediazione.

ART. 13 OBBLIGHI DEL MEDIATORE

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto altresì obbligo di:

- a) riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.
- b) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- c) informare immediatamente l'OMF, ed eventualmente le parti, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera nella procedura in corso di trattazione;
- d) partecipare agli eventi formativi di aggiornamento professionale organizzati dall'Organismo o da altri enti abilitati con cadenza almeno biennale;

ART. 14 DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

Qualora il mediatore non sia scelto di comune accordo delle parti l'OMF provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di turnazione dei mediatori, tali da garantire imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio e tenuto conto delle specifiche competenze del mediatore.

Il mediatore dovrà comunicare all'OMF al momento dell'iscrizione le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.

Il designato mediatore, presa visione della documentazione, sottoscrive la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 28/10 secondo il modello predisposto (Allegato B)

In caso di dichiarata incompatibilità, l'OMF provvede a designare un nuovo mediatore.

Il designato mediatore, salve le ipotesi di incompatibilità, non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un triennio. In ipotesi di ingiustificata astensione dall'incarico per oltre tre volte nel triennio sarà cancellato d'ufficio dall'elenco.

ART. 15 PRESTAZIONE DEL MEDIATORE

Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; può avvalersi, ove lo ritenga necessario o utile ai fini della conciliazione, dell'ausilio di un esperto in materie tecniche da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici contenuti nell'Albo di cui all'art. 13 delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura civile.

ART. 16 INDENNITA'

Le indennità versate dalle parti saranno liquidate dall'OMF ai mediatori.

L'OMF tratterà per finanziare l'organizzazione e per perseguire gli scopi dell'Organismo il **30%** dell'indennità corrisposta.

ART. 17 CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ELENCO

E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:

- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
- b) nel caso di apertura di procedimento disciplinare;
- c) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato
- d) nel caso di assunzione del mediatore di funzioni o cariche nell'ambito dell'OMF.
- e) nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di aggiornamento

La sospensione viene revocata:

- a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
- b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive, qualora irrogino una pena o una sanzione compatibili con l'iscrizione nell'elenco.

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di tre volte nell'arco di un anno;
- c) qualora l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico, o alle norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, previa audizione del mediatore sulle concrete modalità di redazione dell'accordo.

Del provvedimento di cancellazione è immediatamente notiziato il COA di appartenenza al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare.

I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione, salvi i casi di eccezionale urgenza, vengono assunti dall'OMF, previa audizione del mediatore.

Nell'ipotesi in cui sia segnalato all'OMF il comportamento non corretto da parte del Mediatore, ovvero qualora tale fatto emerga dalla scheda di rilevazione del servizio, il Direttivo dell'OMF, interpellato l'interessato e previa concessione allo stesso di un termine di 15 giorni per la presentazione di osservazioni scritte e/o per la richiesta di audizione personale, potrà disporre un richiamo scritto ai doveri del Mediatore.

Nei casi più gravi e in ipotesi di reiterate inadempienze potrà essere disposta, con provvedimento motivato, la sospensione dagli incarichi di mediazione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a nove mesi.

Nei confronti di chi abbia già subito un provvedimento di sospensione, la reiterazione delle condotte non corrette potrà comportare la cancellazione dall'elenco.

L'applicazione dei provvedimenti non preclude l'applicazione del Codice Deontologico Forense.

ART. 18 NORME DI PROCEDURA - RINVIO

Le norme per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori e per l'attivazione del procedimento di conciliazione sono contenute nel Regolamento dell'Organismo di Conciliazione, approvato dal COA ed allegato al presente Statuto.(Allegato A)

ART. 19 MEZZI DELL'ORGANISMO

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del COA.

E tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

ART. 20 CONTROLLO SULLA GESTIONE CONTABILE

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidata al COA che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di conciliazione.

Sono uscite dell'Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e le spese di gestione e amministrazione dell'attività di conciliazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'OMF

L'OMF è tenuto a depositare entro il 30 luglio di ogni anno (semestre gennaio/giugno) ed il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il COA, rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il COA, entro 10 gg dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

Le entrate dell'Organismo sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del COA derivanti dalle attività dell'Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- “spese personale straordinarie”: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'OMF;
- “spese di cancelleria”: modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'Organismo;
- “spese postali e telefoniche”: maggiori spese postali e telefoniche derivante dall'attività dell'Organismo;
- “spese di assicurazione”
- “spese per corsi di aggiornamento”
- “altri costi” aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'Organismo

L'eventuale attivo di bilancio sarà ripartito in tutto o in parte a favore dei mediatori che abbiano svolto attività in procedure in cui vi è ammissione dalla parte al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 21 TIROCINIO ASSISTITO

L'OMF consente in forma gratuita lo svolgimento del tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lett.b) del del Decreto 18.10.2010 n. 180.

Ad ogni procedimento di mediazione potranno assistere a scopo di aggiornamento e tirocinio sino a tre mediatori che abbiano preventivamente sottoscritto e depositato presso la segreteria dell'OMF la dichiarazione di indipendenza e imparzialità.

I mediatori non iscritti presso l'OMF dovranno presentare domanda di partecipazione agli incontri di mediazioni ai fini del tirocinio e vi potranno partecipare previo assenso scritto dell'OMF; le domande saranno evase rigorosamente in ordine cronologico.

ART. 22 NORMA DI CHIUSURA

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento di procedura dovrà essere approvata dal COA e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010.

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento di procedura diverrà efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di Legge.

ALLEGATI

Costituiscono allegati del presente Statuto:


- A) Regolamento di procedura
- B) Dichiarazione di indipendenza e imparzialità

Trento 2 aprile 2012

Il Segretario
Avv. Giorgio Fassino

Il Presidente
avv. Patrizia Corona

ALLEGATO B DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA'



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA'

Io sottoscritto _____

designato dall'OMF di Trento quale mediatore fra le seguenti parti:

A) _____ rappresentata

da _____

assistita da _____

B) _____ rappresentata

da _____

assistita da _____

dichiaro

di non versare in alcuna situazione soggettiva di incompatibilità all'assunzione dell'incarico ed in particolare

dichiaro

1 - di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate,

2 - che i collaboratori del mio studio non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla conciliazione,

3 - la mia assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico assegnatomi,

4 - che non ho, né ho avuto mai, rapporti personali con alcuna delle parti interessate.

Trento li _____